



Ministero dell'istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO ENRIQUES"
VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmeps090001@istruzione.it PEC rmeps090001@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10
Istituto capofila della Rete territoriale di scopo "Lazio 10"

Roma, 12 aprile 2021
Prot. n. 12 Reg.emergenza n.1

Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale docente
Alla segreteria studenti
LORO SEDI

Oggetto: Decreto ministeriale n. 5 del 08/02/2021. Nuove norme per lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità.

Con il decreto in oggetto, il Ministro dell'istruzione è intervenuto sulla disciplina per lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità, finora regolati da norme vetuste che, spesso, ingeneravano confusione o incertezze interpretative. Il decreto tratta di tali tipologie di esami in entrambi i cicli di istruzione; in questa sede, come è ovvio, si tratterà solo degli esami integrativi e di idoneità nel secondo ciclo di istruzione.

1. Esami integrativi

Gli esami integrativi devono essere sostenuti dagli studenti che, frequentando un determinato indirizzo di studi, chiedano di passare ad altro indirizzo, dello stesso ordine (liceale, tecnico o professionale) o anche di diverso. Ad esempio, devono sostenere gli esami gli studenti che da un istituto tecnico vogliono frequentare un liceo, come pure gli iscritti al liceo scientifico vogliono passare al linguistico, e così via.

E' stato confermato che gli esami integrativi si effettuano in un'unica sessione speciale, che deve terminare prima dell'inizio delle lezioni. La scelta della

nostra scuola, di effettuare tali esami all'inizio di settembre, è dunque conforme al dettato normativo.

Gli esami integrativi vertono, per ciascuno studente, solo sulle discipline (o anche solo parti di discipline) oggetto di integrazione. La commissione, pertanto, sarà formata solo dai docenti di dette discipline e presieduta dal dirigente scolastico o un suo delegato. Qualora l'esame vada sostenuto in una sola disciplina, occorre nominare due docenti della stessa, non potendo costituirsi la commissione con meno di tre persone.

Le novità più rilevanti, tuttavia, riguardano il riorientamento degli studenti, al fine di favorirne il successo formativo. E' stato infatti stabilito che:

- a) gli studenti iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado, di qualunque ordine o indirizzo di studi, se chiedono entro il 31 gennaio l'iscrizione ad altro ordine o indirizzo di studi sono esonerati dagli esami integrativi;
- b) successivamente al termine del 31 gennaio, gli studenti iscritti al primo anno non possono chiedere l'iscrizione a diverso percorso e devono completare il primo anno di studi cui sono iscritti; tuttavia, qualora siano ammessi al secondo anno in sede di scrutinio finale (anche a seguito di recupero di eventuali debiti) possono iscriversi ad altro percorso di studi senza sostenere gli esami integrativi.

Tali novità normative si applicano, è bene precisarlo, esclusivamente agli studenti iscritti al primo anno di un corso di studi di scuola secondaria di secondo grado, quale che ne sia l'ordine o l'indirizzo specifico.

2. Esami di idoneità.

Gli esami di idoneità devono essere sostenuti, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, dagli studenti in istruzione parentale. Al di fuori di questi casi, possono essere sostenuti da candidati esterni, da candidati interni che abbiano cessato la frequenza entro il 15 marzo, nonché da candidati interni, promossi in sede di scrutinio finale, che vogliano accedere a una classe successiva a quella di promozione (c.d. "salto").

Rispetto a tale tipologia di esami il decreto ministeriale non introduce sostanziali innovazioni alla disciplina attualmente in vigore. E' stato tuttavia opportunamente precisato che:

- a) gli esami vertono sul programma delle discipline, previste dal piano di studi, dell'anno o degli anni per i quali il candidato non sia in possesso della promozione;
- b) I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle

- discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo;
- c) è stato precisato che, per i candidati che sostengono gli esami per più anni di studio, la valutazione deve essere distinta per ogni anno di corso;
 - d) la commissione, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dall'intero consiglio della classe richiesta dal candidato, eventualmente integrata dai docenti delle discipline degli anni precedenti;
 - e) anche gli esami di idoneità, come quelli integrativi si svolgono in un'unica sessione prima dell'inizio delle lezioni.

3. Studenti provenienti da scuole straniere.

L'iscrizione di studenti provenienti da scuole straniere (situate all'estero ovvero funzionanti in Italia) era regolata, finora, da norme spesso poco chiare e di dubbia interpretazione. Il decreto ministeriale interviene in merito, chiarendo che le norme da applicare sono:

- a) per gli studenti provenienti da scuole straniere, soggetti all'obbligo di istruzione, è prevista l'iscrizione alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione a una classe diversa;
- b) per gli studenti non più soggetti all'obbligo di istruzione, si applicano le norme ordinarie.

Si resta a disposizione di tutti gli interessati per ogni ulteriore chiarimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Palcich

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93)